

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4415 del 11/08/2026
Oggetto	REG. REG. N° 41/01 ART. 31 - EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.. APPROVAZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE NUOVO POZZO IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE, POZZO N. 2 DEL CAMPO POZZI (5 OPERE DI PRESA) UBICATO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), LOCALITÀ PONTE NUOVO, AD USO INDUSTRIALE (LAVAGGIO INERTI, ANTINCENDIO, SERVIZI IGIENICI, ABBATTIMENTO POLVERI E IRRIGAZIONE AREE VERDI) - PROC. PCPPA0206 - SINADOC 6489/2026.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4618 del 10/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

REG. REG. N° 41/01 ART. 31 - EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.. APPROVAZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE NUOVO POZZO IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE, POZZO N. 2 DEL CAMPO POZZI (5 OPERE DI PRESA) UBICATO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), LOCALITÀ PONTE NUOVO, AD USO INDUSTRIALE (LAVAGGIO INERTI, ANTINCENDIO, SERVIZI IGIENICI, ABBATTIMENTO POLVERI E IRRIGAZIONE AREE VERDI) - PROC. PCPPA0206 - SINADOC 6489/2026.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);

- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022*;
- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*

PREMESSO che con atto n. 1109 del 06/03/2023 veniva assentita alla ditta Emiliana Conglomerati S.p.a., la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante opera di presa costituita dai 5 pozzi situati in Comune di Gossolengo (PC) - Località Ponte Nuovo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, da destinare ad uso industriale (lavaggio inerti, antincendio, servizi igienici, abbattimento polveri e irrigazione aree verdi) per una portata massima complessiva di l/s 49,50 e un volume d'acqua complessivamente prelevato dai 5 pozzi pari a mc/annui 382.800, con scadenza prevista fissata al 31/12/2027 (proc. PCPPA0206);

DATO ATTO della domanda registrata al prot. PG/2026/10978 in data 21/01/2026 con cui il legale rappresentante della sopracitata ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. (C.F. e P.IVA 02503180354) ha presentato istanza di variante non sostanziale alla summenzionata concessione rilasciata con atto n. 1109/2023 per la derivazione da acque pubbliche sotterranee **del solo pozzo denominato “pozzo 2”** poichè a causa di una frana non è stato possibile recuperare l'opera esistente e pertanto è stata richiesta la sua sostituzione con nuovo pozzo avente le medesime caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 125;
- ubicazione del prelievo: Comune di Gossolengo (PC), Località Ponte Nuovo su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n. 24, Mappale n. 24; coordinate UTM-RER: X: 547320 Y: 980755;
- destinazione della risorsa ad uso ad uso industriale (lavaggio inerti, antincendio, servizi igienici, abbattimento polveri e irrigazione aree verdi);
- portata massima di esercizio pari a l/s 14;
- volume d'acqua complessivamente prelevato da campo pozzi pari a mc/annui 382.000;

DATO ATTO altresì che:

- il nuovo pozzo manterrà invariati il volume d'acqua prelevabile complessivo del campo pozzi, le caratteristiche tecniche del pozzo esistente e della pompa e avrà la medesima destinazione d'uso;
- il pozzo esistente, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del Regolamento Regionale n. 41/2001, è stato chiuso a regola d'arte;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

ESAMINATA la relazione tecnica a firma del tecnico incaricato dalla ditta richiedente, inviata a corredo della precitata domanda, ai sensi del R.R. 41/2001, art. 31, commi 3 e 5;

CONSIDERATO che la variazione richiesta (sostituzione di pozzo non più utilizzabile da realizzarsi nelle immediate vicinanze del preesistente) è da definirsi variante non sostanziale ai sensi dell'art. 31, comma 5, del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 979 del 19/02/2026 è stata autorizzata la perforazione del pozzo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 R.R. 41/2001, e che la ditta richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (relazione di fine lavori acquisita agli atti il 23/07/2026 con il n. 135192 del protocollo ARPAE sia del pozzo nuovo perforato sia della chiusura pozzo vecchio esistente franato e non più utilizzabile);

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO

- che la società richiedente risulta essere stata iscritta in data 01/08/2024 con provv. 207/22, nell’*“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”* della Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) con aggiornamento per “rinnovo in corso”;
- che l’iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell’art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

- che questa Agenzia ha procederà a comunicare alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

ACCERTATO che la ditta richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- ha costituito un deposito cauzionale pari a 2.512,55 euro (€ 2.441,08 in data 03/03/2023 e € 71,47 in data 04/08/2026);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PCPPA0206;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. (C.F. e P.IVA 02503180354), fatti salvi i diritti dei terzi, la variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 31 del R.R. n. 41/2001, alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Gossolengo (PC), Località Ponte Nuovo ad uso industriale (proc. PCPPA0206), già assentita con atto n. 1109 del 06/03/2023, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante 5 pozzi aventi le profondità sotto indicate:
 - pozzo 1: 124 m.,
 - pozzo 2: 125 m.,
 - pozzo 3: 18 m.,
 - pozzo 4: 28 m.,
 - pozzo 5: 37 m. (funzionante solo in caso di soccorso);
 - ubicazione dei 5 pozzi: Comune di Gossolengo (PC), Località Ponte Nuovo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n. 24, Mappale n. 24, come segue:

- pozzo 1: coordinate UTM-RER: X: 547294 Y: 980682;
 - pozzo 2: coordinate UTM-RER: X: 547320 Y: 980755;
 - pozzo 3: coordinate UTM-RER: X: 547299 Y: 980708;
 - pozzo 4: coordinate UTM-RER: X: 547298 Y: 980671;
 - pozzo 5: coordinate UTM-RER: X: 547346 Y: 980788;
 - destinazione della risorsa: ad uso industriale (lavaggio inerti, antincendio, servizi igienici, abbattimento polveri e irrigazione aree verdi);
 - portata massima di esercizio pari a complessivi l/s 49,50 (in considerazione che il pozzo 4 funziona fuori dalle ore di lavorazione e, quindi, non in contemporanea con gli altri pozzi e che neppure il pozzo 5 funziona contemporaneamente agli altri essendo non attrezzato e utilizzato solamente in caso di necessità di soccorso);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato dai 5 pozzi pari a mc/annui 382.800;
2. **di stabilire** di mantenere la scadenza della concessione al 31/12/2027;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 06/08/2026, registrato al prot. PG/2026/144532;
 4. **di dare atto** che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 2.512,55 euro;
 5. **di dare atto** che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura complessiva di 2.512,55 euro;
 6. **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione della società concessionaria dalle White list;
 7. **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;
 8. **di notificare** il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 9. **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;

10. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. **di dare atto** che la Responsabile del procedimento è Pietro Boggio e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla ditta Emiliana Conglomerati S.p.a. (C.F. e P.IVA 02503180354) - cod. pratica PCPPA0206.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 5 pozzi aventi le seguenti profondità, colonne e pareti filtranti ed equipaggiamenti:
 - pozzo 1: profondità mt. 124, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 55 kW., dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 68 e m 71, tra m 88 e m 92, tra m 95 e m 103 e tra m 113 e m 122 dal piano di campagna;
 - pozzo 2: profondità mt. 125, con colonna con rivestimento in ferro e interno in PVC del diametro di mm 323, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 22 kW., dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 88 e m 110 e tra m 115 e m 123 dal piano di campagna;
 - pozzo 3: profondità mt. 18, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,2 kW., dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 15 e m 18 dal piano di campagna;
 - pozzo 4: profondità mt. 28, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 273, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,2 kW., dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 20 e m 28 dal piano di campagna;
 - pozzo 5: profondità mt. 37, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 300, non equipaggiato, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 24 e m 27 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa costituita dai 5 pozzi è sita in Comune di Gossolengo (PC), Località Ponte Nuovo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio n.

24, Mappale n. 24, come segue:

- pozzo 1: coordinate UTM-RER: X: 547294 Y: 980682;
 - pozzo 2: coordinate UTM-RER: X: 547320 Y: 980755;
 - pozzo 3: coordinate UTM-RER: X: 547299 Y: 980708;
 - pozzo 4: coordinate UTM-RER: X: 547298 Y: 980671;
 - pozzo 5: coordinate UTM-RER: X: 547346 Y: 980788;
3. Il prelievo avviene per tutti i 5 pozzi dal corpo idrico CONOIDE TREBBIA-LURETTA - LIBERO cod. 0032ER-DQ1-CL.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (lavaggio inerti, antincendio, servizi igienici, abbattimento polveri e irrigazione aree verdi).
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a complessivi l/s 49,50 e nel limite di volume massimo complessivo pari a mc/annui 382.800.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre per inadempimento delle obbligazioni concessorie ivi compresa l'accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza a copertura di eventuali crediti.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/DEL RINNOVO DI CONCESSIONE

1. La concessione è confermata fino al 31 dicembre 2027.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei e tarati dispositivi o sistema per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente l'alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concessionato (in caso di persone giuridiche) e ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può subconcedere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione, in caso d'uso.
8. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della

concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 11 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi ai

fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale. Nello specifico ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate al Servizio concedente entro 30 giorni dall'ottenimento del titolo.
3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

Il legale rappresentante della ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. (C.F. e P.I.V.A. 02503180354), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 31 / 07 / 2026

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.